

quibus dispendiis vestris occurritur, facilem imperitum assensum. Hinc est quod Nos volentes vos et monasterium ipsum praeerogativa gratiae prosequi et honoris tibi fili abbas, quotiens hoc hinc ad quinquennium opportuum fuerit, singulas ecclesias ad tuam et tuorum Conventus collationem, provisionem, presentationem seu quamvis aliam dispositionem communitur et divisim pertinences ac membra dicti monasterii in dioecesi Misennensi consistentia eorumque cimeteria, sanguine vel semine polluta reconciliandi necnon singulis monachis eiusdem monasterii ac personis tibi abbatii subiectis omnes etiam sacros ordines conferendi, dioecesani loci licentia super hoc minime requisita, constitutionibus et ordinamentibus Apostolicis ceterisque contrariis nequaquam obstantibus, auctoritate Apostolica tenore praesentium licentiam concedimus et etiam facultatem.

EUGENIUS IV: 3 Mart. 1431 – 23 Febr. 1447

CONC. (OECUM. XVII) FLORENTINUM

26 Febr. 1439 – Aug. 1445

Il concilio tenuto a Firenze viene enumerato, unitamente a quelli di Basilea e di Ferrara, di cui è la continuazione, come il 17° ecumenico. Il 23 luglio 1431 il concilio era stato iniziato a Basilea; ma già il 18 dic. 1431 Eugenio IV con la bolla *Quoniam alio* lo spostò a Bologna. I sinodali rimasero per la maggior parte a Basilea; misero in dubbio la disponibilità del papa alla riforma e nella sessione 2 del 15 feb. 1432 si rifece il decreto di Costanza *Frequenter* sulla supremazia del concilio sul papa (cf. *1151¹⁰⁹). Costretto dall'opposizione dei principi ecclesiastici radunati a Basilea, Eugenio IV nella bolla *Dudum scriam* del 15 dic. 1433 ritirò i suoi decreti contro il concilio di Basilea e riconobbe la sua legittimità (MaC 29, 78C-79D). Di conseguenza le prime 25 sessioni di questo concilio hanno valore ecumenico.

Nella contesa circa la questione dove trattare con i greci sulla riunione, Eugenio IV il 18 set. 1437 nella costituzione *Doctoris genitum* (pubbl. in G. Hofmann, *Epistolae pontificiae ad Concilium Florentinum spectantes* V, sotto], n. 88) spostò il concilio a Ferrara. La

1300-1308: Bolla unionis Graecorum Laetentur caeli, 6 Jul. 1439

Il decreto per i greci è ripetuto con poche aggiunte o omissioni da Benedetto XIV nella costituzione *Esti pastoralis* per gli italo-greci del 26 maggio 1742 (§ 1). – Ed.: G. Hofmann, *Concilium Florentinum: Documenta et scriptores*, series A, vol. 1: *Epistulae pontificiae ad Concilium Florentinum spectantes* II (Roma 1944) 71-73 (n. 176) / G. Hofmann,

Decretum pro Graecis

1300 [De processione Spiritus Sancti.] In nomine igitur Sanctae Trinitatis, Paris et Filii et Spiritus Sancti, hoc sacro universali approbante Florentino Concilio, diffinimus, ut haec fidei veritas ab omnibus Christianis credatur et

assenso alle vostre richieste, particolarmente a quelle con cui si viene incontro alle vostre spese. Da questo consegue che Noi, volendo onorare voi e il monastero stesso con un privilegio di grazia e di onore, a te, o Figlio Nostro abate, tutte le volte che ciò sarà opportuno da questo momento per un quinquennio, senza che possiamo opporsi costituzioni od ordini apostolici o altri concetti, in forza dell'autorità apostolica, secondo il tenore del presente (scritto), concediamo il permesso e anche il diritto di riconciliare le singole chiese che, nel loro insieme e separatamente, ricadono sotto il diritto di donazione, di conferimento, di proposta o di qualsiasi altra disposizione tua e della comunità dei tuoi, e anche le parti del monastero suddetto che si trovano nel territorio della diocesi di Meissen [Dresda], e i loro cimiteri che sono stati profanati con il sangue o con il seme, e parimenti di conferire anche tutti gli ordini sacri ai singoli monaci del medesimo monastero e alle persone a te abate soggette, senza che sia minimamente richiesta per questo la licenza del vescovo diocesano del luogo.

EUGENIO IV: 3 marzo 1431 – 23 febr. 1447

CONCILIO DI FIRENZE (17° ECUMENICO)

26 febr. 1439 – agosto (?) 1445

Il concilio tenuto a Firenze viene enumerato, unitamente a quelli di Basilea e di Ferrara, di cui è la continuazione, come il 17° ecumenico. Il 23 luglio 1431 il concilio era stato iniziato a Basilea; ma già il 18 dic. 1431 Eugenio IV con la bolla *Quoniam alio* lo spostò a Bologna. I sinodali rimasero per la maggior parte a Basilea; misero in dubbio la disponibilità del papa alla riforma e nella sessione 2 del 15 feb. 1432 si rifece il decreto di Costanza *Frequenter* sulla supremazia del concilio sul papa (cf. *1151¹⁰⁹). Costretto dall'opposizione dei principi ecclesiastici radunati a Basilea, Eugenio IV nella bolla *Dudum scriam* del 15 dic. 1433 ritirò i suoi decreti contro il concilio di Basilea e riconobbe la sua legittimità (MaC 29, 78C-79D). Di conseguenza le prime 25 sessioni di questo concilio hanno valore ecumenico.

1300-1308: Bolla sull'unione con i greci Laetentur caeli, 6 luglio 1439

Documenta Concilii Florentini de unione Orientalium: I. *De unione Graecorum* (TD ser. theol. 18; Roma 1935) 14-17 / MaC 31A, 1030D-1034A, cf. 31B, 1696D-1698A / HaC 9, 422B-423B, cf. 9, 986B-987B / BullT au 5, 41ab / BullCocq 3/III, 25b-26b / COD 526₉₁-528₉₁.

Decretum per i greci

1300 [La processione dello Spirito Santo.] Nel nome della santa Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, con l'approvazione di questo santo concilio universale fiorentino, noi decliniamo – affinché tutti i cristiani credano, ricevano e professino, come tutti professano, questa verità di fede – che lo Spirito

- suscipiat, sicque omnes proficiantur, quod Spiritus Sanctus ex Patre et Filio aeternaliter est, et essentiam suam suamque esse subsistens habet ex Patre simul et Filio, et ex utroque aeternaliter tanquam ab uno principio et unica spiratione procedit [cf. *Concilium Lugdunense II*: *850].
- 1301 declarantes, quod id, quod sancti Doctores et Patres dicunt, ex Patre per Filium procedere Spiritum Sanctum, ad hanc intelligentiam tendit, ut per hoc significetur, Filium quoque esse secundum Gratios quidem causam, secundum Latinos vero principium subsistentiae Spiritus Sancti, sicut et Patrem. Et quoniam omnia, quae Patris sunt, Pater ipse unigenito Filio suo genuendo dedit, praeierit esse Patrem, hoc ipsum quod Spiritus Sanctus procedit ex Filio, ipse Filius a Patre aeternaliter habet, a quo etiam aeternaliter genitus est.
- 1302 Diffinimus insuper, explicationem verborum illorum «Filioque» veritatis declarandae gratia, et imminente tunc necessitate, licite ac rationabiliter Symbolo fuisse appostam.
- 1303 Item, in azymo sive fermentato pane triticeo corpus Christi veraciter confici; sacerdosque in altero ipsum Domini corpus conficere debere, unanquamque schizae iuxta suae Ecclesiae sive occidentalis sive orientalis consuetudinem.
- 1304 [De sorte defunctorum.] Item, si vere patientes in Dei caritate decesserint, antequam dignis patientiae fructibus de commissis satisfacerint et omisis, eorum animas poenis purgatoris post mortem purgari: et ut a poenis huiusmodi releverunt, prodesse eis fidelium vivorum suffragia, Missarum scilicet sacrificia, orationes et elemosynas, et alia pietatis officia, quae a fidelibus pro aliis fidelibus fieri consueverunt secundum Ecclesiae instituta.
- 1305 Illorumque animas, qui post baptismum susceptum nullam omnino peccati maculam incurrerunt, illas etiam, quae post contractam peccati maculam, vel in suis corporibus, vel eisdem exuta corporibus, prout superius dictum est, sunt purgatae, in caelum mox recipi et intueri clare ipsum Deum trinum et unum, sicuti est, pro meritorum tamen diversitate alium alio perfectus.
- 1306 Illorum autem animas, qui in actuali mortali peccato vel solo originali decedunt, mox in infernum descendere, poenis tamen dispartibus puniendas [cf. *856-858].
- 1307 [Ordo sedium patriarchatum; primatus Romanus] Item diffinimus, sanctam Apostolicam Sedem, et Romanum Pontificem, in universum orbem tenere primum, et ipsum Pontificem Romanum successorem esse beati Petri principis, Apostolorum et verum Christi vicarium, totiusque Ecclesiae caput et omnium Christianorum patrem ac doctorem existere; et ipsi in beato Petro pascendi, regendi ac gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Iesu Christo plenam potestatem traditam esse, quemadmodum etiam in gestis conciliorum Conciliorum et in sacris canonibus continetur.
- 1308 Renovamus insuper ordinem traditum in canonibus ceterorum venerabilium patriarcharum, ut patriarcha Constantinopolitanus secundus sit post sanctissimum Romanum Pontificem; tertius vero Alexandrinus, quartus autem Antiochenus, et quintus Hierosolymitanus; salvis videlicet privilegiis omnibus et iuribus eorum.

- Santo è eternamente dal Padre e dal Figlio, che ha la sua essenza e il suo essere sussistente ad un tempo dal Padre e dal Figlio, e che procede eternamente dall'uno e dall'altro come da un solo principio e per una sola spirazione [cf. *Concilio di Lione II*: *850].
- 1301 noi dichiariamo che quello che hanno detto i santi dottori e padri, cioè che lo Spirito Santo procede dal Padre per mezzo del Figlio, mira a far comprendere che il Figlio, proprio come il Padre è causa, secondo i greci, principio, secondo i latini, della sussistenza dello Spirito Santo.
- 1302 E poiché tutto quello che è del Padre, lo stesso Padre lo ha donato al suo unico Figlio generandolo, a eccezione del suo essere Padre, lo stesso fatto che lo Spirito Santo proceda dal Figlio, il Figlio lo ha ricevuto fin dall'eternità dal Padre, dal quale è anche fin dall'eternità generato.
- 1302 Definiamo, inoltre, che la spiegazione data con l'espressione *Filioque* è stata lecitamente e ragionevolmente aggiunta al simbolo per rendere più chiara la verità e per una necessità urgente di quel momento.
- 1303 Parimenti definiamo veramente consacrato il corpo del Cristo nel pane di frumento, sia azzimmo che fermentato, e che i sacerdoti devono consacrare il corpo del Signore usando dell'uno o dell'altro pane, ciascuno secondo il rito della propria chiesa, sia essa occidentale o orientale.
- 1304 [La sorte dei defunti.] Inoltre definiamo che le anime dei veri penitenti, morti nell'amore di Dio prima di aver soddisfatto con degni frutti di penitenza ciò che hanno commesso o omesso, sono purificate dopo la morte con le pene del purgatorio e che riceveranno un sollievo da queste pene, mediante suffragi dei fedeli viventi, come il sacrificio della messa, le preghiere, le elemosine e le altre pratiche di pietà, che i fedeli sono soliti offrire per gli altri defedi, secondo le disposizioni della chiesa.
- 1305 Quanto alle anime di coloro che, dopo il battesimo, non si sono macchiate di nessuna colpa, e anche riguardo a quelle che, dopo aver commesso il peccato, sono state purificate o in questa vita o dopo la loro morte nel modo sopradescritto, esse vengono subito accolte in cielo e vedono chiaramente Dio, uno e trino, come egli è; ma alcune in modo più perfetto di altre, a seconda della diversità dei meriti.
- 1306 Invece, le anime di quelli che muoiono in stato di peccato mortale attuale o con il solo peccato originale, scendono immediatamente all'Inferno per essere punite con pene diverse [cf. *856-858].
- 1307 [Ordine delle sedi patriarchali; il primato romano.] Definiamo inoltre che la santa sede apostolica e il romano pontefice hanno il primato su tutto l'universo; che lo stesso romano pontefice è il successore del beato Pietro principe degli apostoli, è autentico vicario di Cristo, capo di tutta la chiesa, padre e dottore di tutti i cristiani; che nostro Signore Gesù Cristo ha trasmesso a lui, nella persona del beato Pietro, il pieno potere di pascere, reggere e governare la chiesa universale, come è attestato anche negli atti dei concili ecumenici e nei sacri canoni.
- 1308 Rinoviamo, inoltre, l'ordinamento tramandato nei canoni da osservare tra gli altri venerabili patriarchi, per cui il patriarca di Costantinopoli sia secondo dopo il santissimo pontefice romano, il patriarca d'Alessandria sia terzo, quello di Antiochia quarto, quello di Gerusalemme quinto, senza alcun pregiudizio per tutti i loro privilegi e diritti.